

Etica e AntiCorruzione nella Giustizia




Napoli

Castel Capuano

29, 30 Ottobre - 5 Novembre
2015

R. Mea

Differenze tra Etica e Morale

- Masullo propone un'etica forte e non relativistica a partire dalla domanda che ciascuno di noi deve porsi sul proprio destino
- 
- la differenza tra il latino ***mos*** che indica il costume come abitudine sociale e il greco ***ethos*** che indica l'iniziativa individuale entro un contesto sociale,
(propensione al futuro)

Etica dei Principi o della Responsabilità

- Max Weber distingue tra etica dei principi ed etica della responsabilità

Etica dei principi:
Fai ciò che appare giusto a prescindere dalle conseguenze

Etica della responsabilità:
considerare le conseguenze prima di giudicare ciò che è giusto

L'Etica per J. Rawls

L'etica di John Rawls nell'analisi di «Una teoria della giustizia» :

- la giustizia come equità deve essere congruente alla bontà come razionalità
- il senso della giustizia deve essere congruente con un razionale piano di vita.
- Il problema della stabilità di una società giusta sta proprio qui: una società del tipo proposto da Rawls è realmente possibile e duratura?

L'etica per Rawls

- Per poter aderire spontaneamente alle istituzioni giuste, ogni cittadino deve vedere che il proprio bene non è sacrificato in nome di valori che gli sono estranei. Per giungere a questo obiettivo, il filosofo ripescò la definizione di autonomia e affermò: l'educazione morale è educazione all'autonomia.
- Nella teoria della giustizia come equità non è vero che il giudizio di coscienza di ognuno debba essere assolutamente rispettato, né è vero che gli individui siano completamente liberi di formare le proprie convinzioni morali.
- La coscienza di un individuo non va rispettata in modo letterale, ma va piuttosto rispettato lui in quanto persona.
- **Una società bene-ordinata afferma l'autonomia delle persone e incoraggia l'obiettività dei loro giudizi ponderati di giustizia.**

Filippo Patroni Griffi

In un'editoriale apparso su “Federalismi.it” del 28/10/2015:

“Una politica di prevenzione della corruzione, metodologicamente, deve mirare innanzi tutto a circoscrivere la corruzione a una sommatoria di fenomeni individuali, in quanto tali aggredibili.

Per far ciò, per combattere il carattere diffusivo, bisogna partire dalla centralità dell'**etica pubblica**, intesa come regola di comportamento di chi lavora per la collettività. Uno studioso americano Dennis Thompson (in uno scritto del 1992 sulla Public Administration Review), afferma testualmente che “l'etica rende la democrazia compiuta”, consente di concentrare il dibattito sul merito e sulla sostanza delle politiche pubbliche e, in una parola, “offre i prerequisiti per la elaborazione della buona politica”.

In altri termini, “i funzionari devono comprendere che, nell'amministrazione, essi non hanno una responsabilità verso i propri partner commerciali o il proprio superiore, ma sono responsabili di fronte a tutti i cittadini”.

Il grande interesse per l'Etica e l'anticorruzione

I motivi sono
principalmente
economici:

**Il peso della
corruzione è
stimato in circa 3
punti di
*PIL.***

***In Europa il peso
stimato è di 120
miliardi di Euro***

Dopo la “Traslatio Iudicii” le S.U. (24883/08) muovono un altro passo verso l'unità della tutela. Rel. Meroni

L'evoluzione del quadro legislativo, ordinario e costituzionale, mostra l'affievolimento della centralità del principio di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, accompagnata dalla simmetrica emersione della esigenza di sburocratizzare la giustizia, non più espressione esclusiva del potere statale, ma servizio per la collettività, che abbia come parametro di riferimento l'efficienza delle soluzioni e la tempestività del prodotto-sentenza, in un mutato contesto globale in cui anche la giustizia deve adeguarsi alle regole della concorrenza (si parla infatti di concorrenza degli ordinamenti giuridici).

Legge n. 190/2012

“Anticorruzione”

“Trasparenza”

Esigenza

- ✓ “se conosco i precetti normativi essenziali più difficilmente sarò esposto a rischio di corruzione”.
- ✓ La conoscenza di tali precetti non può non tener conto della novità della legislazione, nonché del fatto che ancora manca una concreta applicazione giurisprudenziale della stessa (soprattutto in termini di colpa grave o dolo).

Impostazione

Si cercherà di fornire:

1. quadro sistematico dei principali provvedimenti adottati in tema
2. principali misure su cui si basa questa innovativa disciplina
3. principali limiti di tale nuova disciplina
4. le peculiarità nella Giustizia

Coordinate generali per comprendere il significato della nuova disciplina: la nozione di corruzione

La corruzione è un fenomeno complesso e diffuso a livello globale.

Peraltro, non è certo una novità dei nostri tempi

Negli ultimi anni però si è profondamente modificato. Infatti, scorrendo la casistica giudiziaria si trovano casi di corruzione «vecchio modello» (con la dazione di denaro, spesso contante), accanto a nuove e diverse forme corruttive:

cessione fittizia di beni;

costituzione di fondi neri da parte delle imprese;

regali e viaggi esotici.

Segue: nozione di corruzione

- Il concetto di 'corruzione' preso in considerazione dalla “normativa Cantone”, riconfigurata dalla L.114/14 è inteso in senso lato.
- Esso è infatti comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati/personalistici.
- Si configurano, di conseguenza, situazioni rilevanti più ampie delle corrispondenti fattispecie penalistiche di corruzione.

Segue: corruzione (e relativi dati)

Dal rapporto ANAC 2013 emerge che «oltre la metà delle condanne per reati di corruzione e concussione ha riguardato dipendenti di amministrazioni statali (62%).

Il fenomeno appare rilevante anche nei Comuni (12%), nelle ASL ed Aziende ospedaliere (12%) e negli Enti di previdenza e assistenza (12%).

E' interessante rilevare dalla Relazione ANAC 2014, presentata nel luglio 2015, come la maggior parte delle segnalazioni inviate all'Autorità sulle violazioni in materia di trasparenza (circa il 68%) avviene a "titolo personale", non solo da dipendenti pubblici ma anche da professionisti e riguarda in modo particolare i comuni e gli enti pubblici locali (oltre la metà dei casi), cioè i soggetti istituzionali più vicini ai bisogni dei cittadini.

Segue: corruzione (e relativi dati)

I settori in cui i reati di concussione e corruzione sono più ricorrenti sono gli affari economici generali, commerciali e del lavoro (40%); i servizi generali (19%), di cui è parte rilevante l'amministrazione finanziaria e fiscale; la sanità (12%); l'ordine pubblico e sicurezza (12%)

Più specificamente, il 22% riguarda gli appalti

Prevenzione e repressione

L'ordinamento giuridico ha intrapreso la strada di un'articolata politica di prevenzione della corruzione e di promozione dell'imparzialità nelle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò ad integrazione della tradizionale risposta repressiva penale.

Segue: organizzazione e spirito collaborativo

Questa innovazione (*prevenire è meglio che curare*) determina una nuova impostazione, soprattutto organizzativa, in cui a farla da padrone è l'insieme di Piani previsti in materia, nonché il ruolo assunto dal

Responsabile della prevenzione e della trasparenza e dei vari referenti coinvolti (collaboratori)

Dunque, la strategia di prevenzione richiede un intervento corale: una prevenzione del fenomeno corruttivo a livello di singola amministrazione basato sulla collaborazione

La base del sistema: i Piani “a cascata”

E' essenziale considerare che la legge n. 190/12 promuove una strategia di prevenzione della corruzione su due livelli:

QUELLO NAZIONALE: attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione - predisposto nel 2013 dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'ANAC – con cui si sviluppa una strategia di prevenzione nazionale, tracciando le linee guida per la predisposizione delle strategie di prevenzione delle singole amministrazioni.


Il nuovo Piano secondo quanto comunicato da ANAC sarà adottato nel corrente mese di ottobre 2015

Segue: i piani “a cascata”

QUELLO DECENTRATO: ossia a livello di singola amministrazione, dove, attraverso la predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, si delinea la strategia di prevenzione “ad hoc” per ciascuna amministrazione, individuando e mappando le aree di rischio, valutando l'esposizione al rischio corruttivo ed adottando le misure di prevenzione idonee a ridurlo (o eliminarlo).


In sintesi: la corruzione si combatte attraverso la pianificazione

Il Programma Triennale di prevenzione della corruzione per il Ministero della Giustizia è stato adottato con D.M. in data 29.1.2014



A questo punto la questione principale è capire cosa tali piani devono contenere

Metodo applicativo



Ne deriva che per comprendere appieno il nuovo sistema – e scongiurare rischi di errori - occorre mettere a confronto piano nazionale e piano decentrato che, a loro volta, devono essere coerenti con la normativa nazionale

Normativa nazionale

Fonti di riferimento essenziali


1. legge 190 del 2012 (*legge “madre” perché, oltre a dettare norme diretta in tema, rappresenta anche una legge di delega che “filia” i decreti legislativi sotto elencati*)
2. d. lgs. 235/2012 (su incandidabilità a cariche elettive)
3. d. lgs. n. 39/2013, n. 39 (su inconferibilità ed incompatibilità a cariche amministrative)
4. d. lgs. n. 33/2013 (su trasparenza amministrativa)
5. d.p.r. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
6. legge n. 114/2014
7. Piani nazionali (anticorruzione e trasparenza)
8. D. Lgs 124/2015 – c.d. Legge Madia

Anticorruzione e Trasparenza

Il SISTEMA DEI PIANI indicato si regge su due pilastri

Misure di anticorruzione

Misure di trasparenza



Le principali misure a livello nazionale:

art. 1, comma 46, l. n. 190

*Formazione di commissioni
e assegnazioni agli uffici*

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, libro secondo del codice penale (cioè art. 314 e ss. peculato, malversazione, concussione ...) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi

Segue: art. 1, comma 46, l. n. 190

3. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
4. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 1, comma 51

Dipendente che segnala illeciti

Whistleblowing....

... il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Segue: art. 1, comma 51

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

- L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

- La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

... segue: (codice di comportamento del 2013)

Art. 8 - Prevenzione della corruzione

“Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza”.

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia:

Le misure organizzative:

-1 La prima misura consiste nella nomina formale dei “referenti per l'anticorruzione”. Le Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale istituito con D.P.C.M 16 gennaio 2013, prevedono che il PTPC debba prevedere il coinvolgimento “dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio”. Dall'interpretazione di tale affermazione è scaturita l'esigenza di procedere all'individuazione, presso ogni Dipartimento, di referenti che possano porsi nei confronti del Responsabile come autorevoli collaboratori, sia per l'individuazione di ulteriori aree di rischio - oltre quelle ritenute obbligatorie dalla legge e delle relative peculiari azioni di prevenzione, sia per la verifica ed il monitoraggio delle attività connesse. Ciò, anche in considerazione della complessità dell'Amministrazione della Giustizia e ferme restando le responsabilità attribuite direttamente al Responsabile.

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Le misure organizzative:

- 2 La seconda misura consiste nel dotare il Responsabile di una struttura permanente di supporto nell'espletamento delle attività connesse e conseguenti alla predisposizione del PTPC.

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia:

Le misure organizzative:

- 3 La terza misura consiste nel dare impulso ad una ricognizione dei bisogni formativi del personale dell'amministrazione, in particolare dei referenti e dei dirigenti e dei funzionari preposti ai settori di maggior rischio. Tale misura viene adottata sulla base del dettato dell' art. 1, comma 8, della L. 190 del 2012, che affida al Responsabile la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, in collaborazione con la S.N.A.

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia

Individuazione delle aree di rischio:

Le attività a rischio corruzione sulle quali si intende operare sono, dunque, quelle previste dal legislatore all'art. 1, comma 16:

1 Autorizzazione o concessione;

2 Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

3 Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

4 Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

....continua

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Individuazione delle aree di rischio:

I Referenti dei singoli dipartimenti hanno individuato i settori a rischio all'interno di ciascuna articolazione del Ministero, che sono afferenti in gran parte alle

1-Direzioni Generali delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, e alle

2-Direzioni Generali del personale e della formazione, nonché degli
3-Uffici che si occupano della stipula di convenzioni e accordi con
Enti Locali, Territoriali e privati.

Sono state enucleate quelle attività che attengono alle

- materie oggetto di incompatibilità,
- cumulo di impieghi ed incarichi (art. 53 del D. Lgs n. 1657/2001 come modificato dai commi 42 e 43 dell'art. 1 della L. 190/2012);
- il rispetto delle regole stabilite dal codice di comportamento;

....continua

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Individuazione delle aree di rischio:

- le materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni (art. 54 del D. D. Lgs n. 82/2005 -Codice Amministrazione Digitale);
- la retribuzione delle posizioni organizzative o dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 della L. 69/2009);
- le materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con D.P.C.M. ai sensi dell'art. 1, comma 31 della Legge n. 190/2012.

....continua

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Individuazione delle aree di rischio:

I referenti hanno ritenuto che siano configurabili a rischio di corruzione:

- le attività oggetto di autorizzazioni o concessioni;
- le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D. D. Lgs n. 163/2006 e le attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva delle gare di appalto di lavori, forniture e servizi;
- Il controllo e la rilevazione delle presenze del personale l'erogazione di benefici economici, come nel caso, per esempio dei buoni pasto;
- Il rilascio di autorizzazioni per usufruire di alcuni istituti, come per esempio le missioni;

....continua

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Individuazione delle aree di rischio:

I referenti hanno ritenuto che siano configurabili a rischio di corruzione:

- i procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti disciplinari ed amministrativi, nonché il rispetto di termini perentori , ordinatori o semplici previsti per il compimento dei relativi atti compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
- l'espressione di pareri, nulla osta, ecc. obbligatori e facoltativi, vincolanti e non vincolanti, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti;
- la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai dipendenti, nonché la vigilanza sul loro corretto uso.
- Si è ritenuto, pure, che essenziale rilievo assuma la tracciabilità dei procedimenti, anche ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa svolta.

....continua

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Individuazione delle aree di rischio (in futuro):

Al fine di attuare strategie idonee al contrasto del fenomeno della corruzione, è stato previsto che in un imminente futuro, in coordinamento con gli interventi previsti nel Piano sulla Trasparenza, occorrerà assicurare, mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale, la trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 15 della norma.

....continua

Il Piano Triennale previsto nella Giustizia: Individuazione delle aree di rischio (in futuro):

Occorrerà, inoltre:

prevedere per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile;
monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
monitorare i rapporti tra l'Amministrazione ed i soggetti che con essa stipulano contratti, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità con i dirigenti e dipendenti dell'amministrazione.
verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività individuate come maggiormente a rischio.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Il Piano della Trasparenza costituisce parte integrante del Piano AntiCorruzione.

Per la mappatura delle ulteriori aree di rischio, che consentirà l'integrazione del Piano, sarà necessario:

- Identificare le attività a rischio;
- Attribuire un livello di rischio
- Individuare le misure idonee per la prevenzione ed il contenimento del rischio.
- Il processo di individuazione e gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi si procederà alla costituzione di gruppi di lavoro.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Successivamente – dopo aver considerato le necessarie informazioni – si opererà una valutazione del grado di rischio per ciascuna area, verranno individuate le particolari esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con l'indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione ed indicatori.

Gli elementi a base della valutazione potranno essere desunti dall'analisi degli esiti dell'attività ispettiva, dei procedimenti disciplinari e dei parametri di seguito indicati:

Livello di discrezionalità nell'assumere le decisioni nell'ambito del procedimento

Frequenza

Portata economica del procedimento

Danno all'Amministrazione

Individuazione e valutazione dell'adeguatezza delle misure di controllo esistenti, verificando quali sistemi di controllo esistono all'interno del procedimento/area di volta in volta considerato.

Si procederà ad assumere tali indicazioni attraverso la misurazione del rischio del procedimento, a cura delle singole articolazioni.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Gli aggiornamenti del 2015 – Il Decreto del 10 febbraio 2015

La trasparenza ha costituito anche occasione di efficienza: molto spesso, la necessità di pubblicare i dati è stata il volano per dar corso ad adempimenti di amministrazione attiva. Ci si riferisce, ad esempio, alla pubblicazione di tutti i procedimenti amministrativi gestiti dall'amministrazione, comprensivi della tempistica sulla definizione dei procedimenti, che ha comportato la preventiva ricognizione e sistemazione dei dati, attività che non era stata effettuata, prima di questa esigenza, in maniera sistematica.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Gli aggiornamenti del 2015

3. Stato di attuazione del programma▲

Come riportato nel programma, il principale strumento attuativo degli obblighi di trasparenza è costituito dalla pubblicazione sui siti istituzionali di alcune tipologie di dati nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", accessibile direttamente dalla Home page. Al programma della trasparenza 2014-2016 era stata allegata la tabella A, in cui è stato rappresentato il dettaglio delle pubblicazioni effettuate secondo gli obblighi vigenti.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Gli aggiornamenti del 2015

4. Le novità ▲

L'aggiornamento del programma della trasparenza tiene conto delle novità costituite dall'imminente realizzazione, da compiersi entro il primo semestre del 2015, del progetto relativo agli open data.

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un'applicazione web in grado di acquisire e pubblicare le informazioni che l'Amministrazione ritiene di voler rendere disponibili.

Esso ha un duplice scopo: la diffusione dei dati ai cittadini e la possibilità da parte del cittadino stesso di utilizzare e rielaborare il dato a disposizione.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Gli aggiornamenti del 2015

5. Progetti trasparenza ▲

Iniziative importanti sono state prese da alcune articolazioni ministeriali in linea con l'indirizzo politico del Ministro, portando a compimento alcuni "progetti trasparenza" che intendono favorire l'efficacia e la comprensione dei fenomeni che regolano il servizio giustizia

Si riportano di seguito alcuni esempi che ben evidenziano come la trasparenza, oltre a costituire mera esposizione dei dati in funzione di un controllo diffuso, può essere utilizzata quale occasione unica di analisi e di studio dei complessi fenomeni che riguardano la singola amministrazione.

Giustizia Map

E' stato ripristinato il servizio di ricerca degli uffici periferici. In particolare, per quanto riguarda gli Uffici giudiziari, le informazioni sono state ristrutturato tenuto conto della nuova geografia giudiziaria, connessa all'attuazione della legge del 14 settembre 2011 n. 148, che ha conferito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari di primo grado.

Censimenti giustizia e programma Strasburgo 2

.....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Gli aggiornamenti del 2015

6. Le prospettive future ▲

Nel 2014 è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per verifica, studio, analisi e proposte di ristrutturazione del sito web del Ministero della giustizia.

Si tratta di un'occasione di fondamentale importanza per garantire una maggiore efficacia alla comunicazione istituzionale ed assicurare il coinvolgimento di tutte le articolazioni ministeriali, centrali e periferiche, attraverso l'approntamento di un vero e proprio statuto del sito web.

Ad oggi sono state raccolte le proposte di modifica della organizzazione del sito al fine della predisposizione di un documento che tenga conto della distinzione dei settori dei quali il sito si compone: comunicazione del Ministro, comunicazione istituzionale e trasparenza.

....continua

Il Piano per la Trasparenza previsto nella Giustizia:

Misure di carattere trasversale:

Si intende procedere di pari passo con l'attuazione delle direttive contenute nel Piano della Trasparenza, che è parte integrante del PTPC, e con il Piano delle Performance del Ministero della Giustizia. Necessario è ritenuto il supporto dell'Organismo Interno di Valutazione.

In particolare, si vuole sostenere l'informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell'Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. E, altresì, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ed il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, che consentono l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno.

....continua

Il Piano previsto nella Giustizia:

La formazione:

La previsione di una particolare attività formativa per tutti i dipendenti (a livello generale) e per alcune figure tra essi (a livello specifico) costituisce azione fondamentale di prevenzione della corruzione.

Come disposto dall'art. 1, comma 11, della L. 190 del 2012, il personale adibito ad operare nei settori ove più elevato è il rischio di corruzione deve essere avviato alla peculiare attività formativa che sarà predisposta dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

In tal senso si fa riferimento al piano di formazione elaborato dalla S.N.A.

Dovranno essere individuati, di concerto con la D.G. del Personale e della Formazione di ciascun dipartimento, criteri di correlazione tra la fruizione della formazione e l'attribuzione e rotazione degli incarichi a più elevato rischio.

Riflessione sulla Giustizia e sugli uffici giudiziari

Vi invito a pensare alle nostre aree di rischio:

Uffici del Funzionario delegato

Uffici liquidazioni

Uffici spese di giustizia

Uffici del personale.....

Ma anche uffici copie.....ecc.

... *modifiche al Codice penale*

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice penale:

Art. 317 **Concussione.** «Art. 317 (Concussione). - Il pubblico ufficiale o **l'incaricato di un pubblico servizio** che, abusando della sua qualità' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni». (in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

... *modifiche al Codice penale*

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice penale:

Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e' inserito il seguente: «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

(in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

... *modifiche al Codice penale*

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice penale:

Dopo l'articolo 322-ter del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 322-quater (Riparazione pecuniaria). - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

(in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

... *modifiche al Codice penale*

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice penale:

All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»; b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»; c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

(in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

Segue: modifiche al codice penale

Art. 318 **Corruzione** per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, **indebitamente riceve**, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità **o ne accetta la promessa** e' punito con la reclusione da **uno a sei anni**» (in rosso le novità ex lege n. 69/2015)

Segue: modifiche al codice penale

Art. 319. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale ⁽¹⁾, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio ⁽²⁾, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni ...**le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;** (in rosso le novità ex lege n. 69/2015)

Segue: modifiche al codice penale

Art. 319 ter. **Corruzione in atti giudiziari**

Se i fatti indicati negli artt. [318](#) e [319](#) sono commessi per favorire o danneggiare ⁽¹⁾ una parte in un processo [civile](#), [penale](#) o [amministrativo](#) ⁽²⁾, si applica la [pena della reclusione](#) da **sei a dodici** **anni**.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione **da sei a quattordici anni**; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'[ergastolo](#), la pena è della reclusione **da otto a venti anni** ⁽³⁾.

(in rosso le novità ex lege n. 69/2015)

Segue: modifiche al codice penale

Art. 319-quater. **Induzione** indebita a dare o promettere utilità

... il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e' punito con la reclusione «**da sei anni a dieci anni e sei mesi**»; (in rosso le novità ex lege n. 69/2015)

Segue: modifiche al codice penale

Art. 323 bis. **Circostanza attenuante**

All'art. 323 bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi»;

(in rosso le novità ex lege n. 69/2015)

... modifiche al Codice di Proc. Penale

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice di procedura penale:

All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

(in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

... *modifiche alla legge n. 190/2012*

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice di procedura penale – norme di attuazione:

All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2». 3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 e' inserito il seguente: «32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza». (in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

... modifiche al Codice di Proc. Penale – norme di attuazione

Ricordiamo qui alcune modifiche al codice di procedura penale – norme di attuazione:

All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione». (in rosso le modifiche ex lege n. 69/2015)

Segue: breve precisazione

La corruzione viene definita come il «reato degli infedeli», cioè il tradimento della funzione pubblica da parte di coloro che dovrebbero curarla.

Essa si configura in due modi diversi:

la **corruzione impropria** è il delitto del pubblico ufficiale che «per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri» trae un'indebita utilità (art. 318 Codice penale) pur se il reato non incida sull'atto emanato che tutela comunque l'interesse pubblico;

la **corruzione propria** si ha quando il pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. pen.), con la conseguenza che anche l'atto è connotato da una parzialità favorevole al privato corruttore.

Novità principale in tema

La principale novità della riforma consiste nel fatto che la corruzione impropria viene punita indipendentemente dalla legittimità o meno dell'atto adottato a seguito del patto corruttivo.

Il codice penale individua poi altri reati in materia:

a) **l'istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), quando il privato proponga un'utilità illecita ad un pubblico funzionario, che non accetta

b) il **traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.), previsto dalla Convenzione di Merida, che punisce coloro che non avendo un contatto diretto con il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si rivolgono ad intermediari o faccendieri per ottenere illeciti vantaggi.

Le modifiche alla disciplina del procedimento amministrativo: l. n. 241/1990

Il conflitto d'interessi

Art. 1, comma 41 l. n. 190 stabilisce: dopo l'articolo 6, l. n. 241/1990 e' aggiunto il seguente:

“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

Segue: art. 7 Codice di comportamento del 2013

Obbligo di astensione

“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.

... segue) art. 1, comma 30 “accessibilità in ogni momento”

“Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

... segue) art. 1, comma 38

“All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:


Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Poi c'è la nuova previsione in tema di *danno all'immagine della PA*

Art. 1, comma 62, l. n. 190/2012

«Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».

Infine, nella l. n. 190 capitoli essenziali sono quelli in tema di:



1. TRASPARENZA
2. DISCIPLINA (CODICE DI COMPORTAMENTO)
3. INCARICHI (INCANDIDABILITÀ, INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ)

* Ma di questi ci si occupa soprattutto nei decreti legislativi “filiati” dalla legge n. 190 (e già cit.)

Sintetizzando:
Lo snodo essenziale
(art. 1, comma 7, l. n. 190/2012)

È rappresentato dal

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

Su proposta del quale l'organo
d'indirizzo politico approva

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

... segue: il responsabile della
prevenzione è in genere anche quello
della trasparenza

*Forse il modo migliore per inquadrare il
suo ruolo e le sue funzioni è guardare alle
sue responsabilità*

... segue) art. 1, comma 12 e 13

“In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi le seguenti circostanze:

... segue) le circostanze a discolpa

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano e di aver osservato le prescrizioni (*fra cui “individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione”; “prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione”; “monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”*)
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Piano nazionale di prevenzione

Si struttura in tre componenti.

- Nella prima sezione (par. 2) sono esposti gli **obiettivi strategici e le azioni previste** da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016.

- Nella seconda sezione – la più rilevante ai nostri fini – ci si dedica all'illustrazione della **strategia di prevenzione a livello decentrato**, ossia a livello di ciascuna amministrazione e si indicano le direttive alle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle misure di prevenzione, tra cui quelle obbligatorie per legge. Le indicazioni alle amministrazioni sono descritte in maniera sintetica, mentre gli approfondimenti di carattere interpretativo, procedurale e metodologico sono forniti negli Allegati.

In particolare, l'Allegato 1, al paragrafo B.1.2., e gli Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 contengono misure di accompagnamento per supportare le amministrazioni nella gestione del rischio.

- Infine la terza sezione (par. 4) contiene **indicazioni circa le comunicazioni dei dati e delle informazioni al D.F.P.**

... segue) Trasparenza

A pag. 35 e ss. del piano si tratta di trasparenza.

In questa parte, pag. 38, è contenuta una raccomandazione che ha ricadute anche in ordine all'immagine della PA ...

«è particolarmente raccomandata un'azione comunicativa - dentro e fuori l'amministrazione - finalizzata a diffondere un'immagine positiva all'amministrazione e della sua attività; è auspicabile che il dirigente, nell'ambito della propria sfera di competenza, “segnali all'ufficio stampa dell'amministrazione articoli della stampa o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente denigratori dell'organizzazione o dell'azione dell'amministrazione affinché sia diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in luce il corretto agire dell'amministrazione. Così pure appare utile la segnalazione di informazioni di stampa su casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall'amministrazione affinché se ne dia notizia anche sul sito internet dell'amministrazione»

... segue) Piano nazionale

Relativamente alle aree di rischio

Nell'All. 1 - pag. 12 - si ricordano quelle principali coincidenti (ai sensi dell'art. 1, comma 16, l. n. 190) autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti del 2006; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

... segue) gli appalti

A pag. 60, dell'All. 1 si parla degli appalti e dei patti di legalità.

L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la relativa legittimità ...

Nella determinazione si precisa che “mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)”»

... segue) appalti e all. 2

Aree di rischio negli appalti

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
3. Requisiti di qualificazione;
4. Requisiti di aggiudicazione;
5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
7. Procedure negoziate;
8. Affidamenti diretti;
9. Revoca del bando;
10. Redazione del crono programma;
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
12. Subappalto;
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

... segue: all. 3 e appalti

Si precisa ancor più, i casi in cui, alla luce dell'all. 2, possono darsi ipotesi di corruzione.

Così, in tema di appalti si stabilisce di prestare particolare attenzione agli:

« accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il **meccanismo del subappalto** come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; definizione dei **requisiti di accesso** alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); **uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, finalizzato a favorire un'impresa; **utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto** al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - **ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto** per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni; **abuso del provvedimento di revoca del bando** al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto»

... segue: all. 4 e 5

Nel successivo all. 4, si precisano ulteriori forme di contrasto alla corruzione per così dire *random*: ad esempio:

«Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).».

Ricordare che ciò è alla base della recente normativa sull'ISEE

Nell'all. 5, si fissa la regola («INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ») secondo cui più il provvedimento è discrezionale, più è a rischio di corruzione ...

Trasparenza nella legge 190 (comma 32)

Le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente
- l'oggetto del bando
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte
- l'aggiudicatario
- l'importo di aggiudicazione
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
- l'importo delle somme liquidate.

... segue) nel decreto n. 33 cit.

La nuova legislazione (d.lgs. n. 33 del 2013) riordina e sistematizza gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

I due passi in avanti compiuti sono: da un lato, l'opera di "codificazione" degli obblighi di pubblicazione che gravano sulle pubbliche amministrazioni; dall'altro, le misure volte a dare a questi obblighi una sicura effettività.

... segue) sul primo e secondo profilo, cit.

La nuova disciplina impone la pubblicazione sui siti istituzionali di documenti nuovi quali i bilanci pubblici e i c.d. "settori caldi" (appalti, governo del territorio, sanità).

Sotto il secondo profilo, la nuova disciplina conferma e rafforza le sanzioni nei confronti dei funzionari che non rispettino i propri doveri di alimentazione del flusso di informazioni relative alle attività dei propri uffici verso il sito dell'amministrazione

infine è introdotto **"accesso civico"**, che attribuisce a qualunque cittadino, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive coinvolte nell'azione amministrativa, il diritto a trovare nei siti delle amministrazioni i dati necessariamente pubblici ai sensi della normativa vigente.

... segue) sugli obblighi di pubblicazione: esempi

Vedi art. 12 e ss., d.lgs. n. 33

Fra i diversi, merita segnalare il caso dell'art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
 - a) autorizzazione o concessione;
 - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
 - d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

... segue: contenuto degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 cit.

Per ciascuno dei provvedimenti indicati sono pubblicati:

il contenuto

l'oggetto

la eventuale spesa prevista

gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

... segue) i settori “speciali” (o caldi)modalità artt. 37 e ss.

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

... segue) criterio essenziale

Comunque i nuovi obblighi in tema di trasparenza sono condensati:

- nei Programmi e Piani nazionali (di anticorruzione e di trasparenza)
- nei Piani decentrati di trasparenza adottati dalle singole PA

Apparato sanzionatorio: spunti

Nel decreto trasparenza esistono delle sanzioni specifiche previste talvolta nei singoli articoli:

- condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi
- nullità
- sanzioni pecuniarie
- responsabilità civile

Altrimenti, più in generale, negli art. 46 e ss. si prevede:

- responsabilità dirigenziale
- danno all'immagine dell'amministrazione
- valutazione negativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili

Conclusioni

Rolf Alter, responsabile del Public Sector dell'OCSE, nel presentare l'Integrity Review” sul nostro Paese nel 2012: “Prevention is not a concept, but a practice”.